

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
accompagnante un disegno di nuova legge organica patriziale

(del 2 agosto 1960)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Nell'accingerci a una revisione generale della legge organica patriziale, giudicando come premessa necessaria il mantenimento di un istituto che trae le sue origini dall'antico Comune rurale<sup>1)</sup>, consacrato da una tradizione più che secolare, riconosciuto dal nostro ordinamento costituzionale e profondamente sentito, specie nelle regioni rurali e di montagna, da una larga cerchia del popolo ticinese, abbiamo tuttavia ritenuto indispensabile che la riforma fosse tale, come si affermò da taluni, da « ricondurre il Patriziato alle buone fonti della sua missione storica e sociale e della sua funzione economica »<sup>2)</sup>. Era quindi nostro parere che la revisione della legge dovesse operare, nelle sue linee generali, sotto un duplice aspetto: da una parte, riaffermare gli scopi dell'ente e le sue funzioni politico-sociali, contro l'erronea concezione, divenuta qua o là generale, che il Patriziato e gli enti analoghi dovessero esser considerati alla stregua di un consorzio civile di comproprietari; dall'altra, adeguare l'ordinamento dell'istituto alle esigenze poste da un'evoluzione secolare degli istituti giuridici del nostro Stato.

E' partendo da tali presupposti che il Consiglio di Stato, nell'affidare l'incarico dello studio e della redazione di un disegno di legge, ebbe a dar direttive di massima nel senso che con la riforma si dovessero attuare:

- a) una esatta definizione della natura giuridica del Patriziato;
- b) un'organizzazione più razionale, attraverso norme precise, del Patriziato nel campo dell'amministrazione dei suoi beni e specialmente delle foreste;
- c) un adeguamento ai tempi di taluni concetti contenuti nella legge attuale (p. es. concetto di domicilio, diritto di prelevamento delle imposte o tasse patriziali, diritto di voto, motivi di esclusione dall'assemblea, migliore definizione delle competenze giurisdizionali del Patriziato ecc.);
- d) un adeguamento di talune norme della legge ai criteri imposti dalla LOC del 1950, specie per quanto concerne la tenuta e il funzionamento dell'assemblea patriziale, il funzionamento dell'Ufficio patriziale, la contabilità patriziale, l'esame della gestione dei Patriziati, il prelevamento di tasse e di sportule, la vigilanza dell'Autorità superiore, ecc.

Il Consiglio di Stato, fra le sue direttive per la revisione della legge, esprimeva inoltre il desiderio:

- a) che venissero esaminati gli addentellati con altre leggi, in particolare con la legge forestale;
- b) che la ripartizione dei beni in natura (legname, ecc.) fosse mantenuta;
- c) che le disposizioni in favore del Comune fossero previste potestativamente e non in modo imperativo;

1) Sulle origini del Comune rurale ticinese cfr. specialmente: Rossi-Pometta, Storia del Cantone Ticino, Lugano 1941, p. 39, 42, 49, 57-59, 69 e letteratura ivi citata; sul Patriziato ticinese, cfr. Martignoni, Schema storico giuridico del Patriziato ticinese, Lugano 1917.

2) cfr. in proposito: Lepori, Comune e Patriziato. in Rivista patriziale ticinese 1952, N. 2, pag. 17 e segg.

- d) che si studiasse eventualmente l'istituto di una naturalizzazione patriziale;
- e) che venissero precisati gli elementi costitutivi dello stato di patrizio;
- f) che si prevedesse la partecipazione dei non patrizi al godimento dei beni patriziali;
- g) che l'indirizzo generale della legge avesse a tendere a un potenziamento del Patriziato e alla precisazione del suo scopo (particolarmente agricolo e forestale).

E' nei limiti posti da siffatte intenzioni e premesse che si è mossa la revisione della legge: e il disegno che sottoponiamo alla vostra approvazione, pur riaffermando l'autonomia del Patriziato, tende a riavvicinare l'ente, non solo nella sua struttura organica e nel suo ordinamento, ma nella sua intima essenza e nei suoi scopi, al Comune politico, seguendo cioè quei concetti che già animarono Stefano Franscini, allorché il grande statista propose al Governo ticinese un unico progetto di legge organica sull'amministrazione del Comune e del Patriziato<sup>3)</sup>.

Nelle pagine che seguono chiariremo le linee generali del progetto, dispensandoci dal soffermarci su quei punti che, essendo disciplinati in modo analogo alle norme della vigente legge, rendono superfluo ogni commento.

### TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

Divergenti furono i pareri quanto alla natura giuridica del Patriziato e degli enti ad esso analoghi: a sapere se essi fossero corporazioni di diritto pubblico oppure di diritto privato<sup>4)</sup>.

L'incertezza ebbe le sue ragioni nella definizione assai discutibile posta dalla norma dell'art. 1 della LOP 1857.

Si noti, tuttavia, che la legge d'applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911, nel suo capitolo secondo « Del diritto delle persone », include il Patriziato tra le persone giuridiche di diritto pubblico che la marginale definisce (con un termine di proprietà dubbia) « enti comunitativi ». Essa dispone che « i Patriziati, i Vicinati e le Degagne... hanno la personalità giuridica e l'esercizio dei diritti civili in conformità della relativa legislazione particolare » (art. 35 cp. 1 leg. cit.)<sup>5)</sup>.

L'art. 1 del disegno di legge (abbreviato in seguito: Pr.) riconferma al Patriziato ticinese e alle corporazioni analoghe (art. 2) la qualifica di enti autonomi di diritto pubblico.

*Autonomi*, siccome tali enti appartengono, come le « Bürgergemeinden » del diritto tedesco, alla categoria delle corporazioni di diritto pubblico, la cui autonomia trova i suoi limiti nella costituzione e nella legge<sup>6)</sup>.

*Di diritto pubblico*, per gli scopi che gli stessi enti devono perseguire: nell'intento di ricondurre l'ente patriziale alle finalità essenziali dell'antica Vicinia da cui esso trae le sue origini, è detto nel disegno di legge che i beni di cui è esso proprietario devono essere usati a favore della comunità.

3) cfr. Verbali G.C., sess. ord. maggio 1854, p. 47, 54 e segg.

4) cfr. p. es. ris. gov. 7 agosto 1866, cit. in Repertorio G.P. 1872, p. 485; ris. gov. 9 marzo 1870, cit. in Repertorio G.P. 1875 p. 584; Verbali G.C., sess. ord. primavera 1893, p. 582; sent. Commissione Amministrativa 5 ottobre 1908, cit. in Massimario Mazza N. 24; Rendiconto Dip. interni 1907, p. 39; 1915, p. 107; Sent. Trib. d'Appello 18 giugno 1914, Repertorio G.P. 1914, p. 698; Sent. Trib. d'Appello 23 novembre 1938, cit. in Massimario Mazza N. 983; Brenno Bertoni, Dal Generoso all'Adula, Bellinzona 1932, p. 62; Aleardo Pini, Il diritto d'alpe, in Rivista patriziale ticinese, nov./dic. 1947 p. 11.

5) cfr. art. 59 CCS.

6) cfr. Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Zürich 1941, p. 81 e segg.; Ruck, Schweizerisches Verwaltungsrecht, Zürich 1951, Vol. I, p. 28, 60 e segg.

Il Patriziato, per mantenere il suo volto e il suo carattere più genuino, non può ridursi alla stregua di una semplice associazione di comproprietari: come nell'antica Vicinia, i beni di proprietà dell'ente potevano servire e i vicini e i forastieri<sup>7)</sup>, così i beni del Patriziato potranno servire e gli interessi dei patrizi e quelli, più lati, di coloro che al Patriziato non appartengono; ovvero, in altre parole, concorrere al benessere del Comune<sup>8)</sup>.

Con ciò si deve tuttavia riconoscere che, laddove i beni del Patriziato, per l'evoluzione economica e strutturale di quest'ultimo, si sono ridotti a limiti assai esigui, oppure il patrimonio fondiario è stato convertito in capitali assottigliatisi nel corso del tempo per cause molteplici, le finalità del Patriziato e pertanto la esistenza del Patriziato stesso, nella definizione dell'art. 1 del Pr., possono divenir dubbie.

Ogni ente patriziale, secondo il Pr., dovrà esser riconosciuto come tale dal Consiglio di Stato: e la procedura d'accertamento, che avrà unicamente effetti dichiarativi (Pr. art. 3), i Patriziati essendo garantiti dalla Costituzione<sup>9)</sup> dovrà essere formalmente iniziata non appena il disegno di legge sarà entrato in vigore. Con tale accertamento sarà allestito un elenco di tutti i Patriziati e di quelle corporazioni analoghe, la cui esistenza è stata, in parecchi casi, ignorata dalla stessa Autorità di vigilanza, che negli anni 1956 e 1957, procedendo a una minuziosa inchiesta in tutto il Cantone, nella raccolta dei materiali preparatori e dei dati statistici che servissero di base alla riforma legislativa di cui si tratta, poté accertarsi dell'esistenza di parecchie corporazioni aventi carattere di Patriziati in virtù dell'art. 5 della LOP 1857, fino allora ignorate dall'Autorità cantonale.

L'art. 4 del Pr. vuole evitare quelle alienazioni di proprietà patriziale su larga scala alle quali ci è stato dato di assistere in parecchi casi: il Pr. pone, a proposito, parecchie limitazioni alle quali si riferisce l'art. 4<sup>10)</sup>.

L'art. 4 cp. 2 stabilisce un principio generale circa il godimento di beni di proprietà del Patriziato da parte dei patrizi e dei non patrizi, al quale si ricollegano le norme del Titolo quarto, capo terzo (art. 102 e segg.).

## TITOLO SECONDO - CAPO PRIMO

La legge vigente contiene poche norme circa l'acquisto e la perdita dello stato di patrizio<sup>11)</sup>; e sulle contestazioni sorte al riguardo la giurisprudenza è stata assai mutevole. E' per tale motivo che giudicammo necessario un disciplinamento di tutta la materia. Si noti che le innovazioni importanti, in proposito, sono tre.

In primo luogo, quella dell'art. 5 del Pr., secondo cui lo stato di patrizio è indissolubile dal possesso della cittadinanza ticinese, mentre invece l'art. 24 della vigente LOP permette la concessione dello stato di patrizio anche ai « forestieri del Cantone ». Abbiamo ritenuto che il possesso della cittadinanza cantonale dovesse esser presupposto necessario per poter accedere all'acquisto del Patriziato: ove si ammettesse il contrario, potrebbero verificarsi casi di stridente ingiustizia, qualora un Patriziato concedesse lo stato di patrizio a un cittadino confederato, rifiutandolo invece a un ticinese discendente da famiglia naturalizzata, per esempio, da oltre un secolo.

7) cfr. Giuseppe Mondada, *Gordola medievale*, Locarno 1958, p. 13, 98 e segg.

8) cfr. p. es. art. 89 ep. 2; art. 100 Pr.

9) cfr. art. 8 Cost. cant.

10) cfr. p. es. gli art. 87, 88, 89, 90 Pr.

11) cfr. art. da 21 a 25, 68 e 68 bis LOP.

La seconda innovazione è quella dell'art. 9 del Pr., che pone determinate condizioni all'acquisto dello stato di patrizio: abbiamo ritenuto, contrariamente a quanto dispone la legge vigente, che anche la «naturalizzazione» patriziale non potesse avvenire senza l'adempimento di determinate premesse, e particolarmente senza che il richiedente presentasse certi requisiti di «assimilazione», ritenuto che tali requisiti consistessero nell'attinenza o nel domicilio prolungato durante un determinato tempo (venti anni).

Nell'intento di evitare un'«incetta» all'appartenenza ai Patriziati, la rinuncia del Patriziato precedente è stata comunque posta come condizione per quel patrizio che volesse diventare membro di un altro Patriziato.

Terza innovazione, infine, quella dell'art. 10 cp. 2, che pone determinate facilitazioni, rispetto all'importo della tassa di concessione, per determinati richiedenti in possesso di requisiti tali da far presumere l'esistenza di legami più stretti verso il Patriziato di cui si chiede la «naturalizzazione».

## TITOLO SECONDO - CAPO SECONDO

Anche la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio sono state disciplinate in maniera precisa e organica dai disposti del Capo secondo il quale reca sostanzialmente, all'art. 19, le norme del vigente art. 68 bis per quanto concerne la donna sposata.

Le norme procedurali per lo svincolo, come quelle per l'acquisto dello stato di patrizio, saranno stabilite dal regolamento d'applicazione della legge (art. 12, 17 Pr.).

## TITOLO SECONDO - CAPO TERZO

Un'innovazione importante che senza dubbio influirà a lunga scadenza sulla struttura di parecchi Patriziati è quella dell'art. 20 del disegno di legge.

L'esercizio del diritto di voto in materia patriziale è stato sin qui indissolubile dal concetto del «fuoco»: solo i fuochi, cioè le famiglie patrizie come tali, rappresentate di regola dal capofuoco, eccezionalmente da altro membro della famiglia, erano legittimati, con il loro diritto d'intervento all'assemblea, a concorrere alla formazione della volontà generale dell'Ente.

Il concetto dell'unità del fuoco, comune a parecchi campi del diritto ticinese<sup>12)</sup>, è stato abbandonato dal Pr., per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto.

L'istituzione di un diritto di voto individuale ci è sembrata la premessa indispensabile affinché il Patriziato si adattasse, nella sua struttura, alle nuove esigenze e affinché, allargando le possibilità d'accesso all'Assemblea patriziale, nuove forze venissero a corroborare la vitalità dell'istituto.

La famiglia patrizia potrà concorrere in tal modo alla formazione della volontà generale in proporzione del numero dei suoi componenti maggioranti: i quali, senza distinzione di sesso, potranno influire sulla vita dell'ente di cui sono membri con il concorso della loro volontà individuale.

Il diritto di voto in materia patriziale, già concesso alla donna con la novella legislativa del 27 febbraio 1919 (limitatamente alla rappresentanza del fuoco) è stato qui mantenuto per ragioni evidenti: privare la donna del diritto di voto in materia patriziale dal momento in cui esso diritto diventa personale sarebbe stato atto contrario all'evoluzione dell'istituto.

L'unità della famiglia è invece stata mantenuta rispetto ai diritti di godimento, con l'innovazione prevista dall'art. 24 cp. 2, secondo cui determinate

12) Si veda in proposito: Torricelli, L'istituzione del fuoco nel Cantone Ticino, tesi Berna 1922.

assegnazioni in natura potessero esser fatte all'uno o all'altro fuoco, in considerazione delle condizioni economiche disagiate dei patrizi componenti il fuoco stesso.

E' questa un'innovazione che potrà esser provvida da un punto di vista sociale nelle regioni rurali o di montagna, per le famiglie numerose e meno abbienti. Anche qui si è voluto porre l'accento sulle funzioni di carattere sociale che l'ente patriziale può esser chiamato a svolgere: così come esso, nei tempi trascorsi, provvedeva all'assistenza dei suoi membri indigenti.

La privazione del diritto di voto e quella della facoltà di rappresentanza del fuoco trovano, infine, negli art. 27 e 28 del Pr., un nuovo e più soddisfacente disciplinamento.

## TITOLO SECONDO - CAPO QUARTO

Come in materia elettorale, le norme del capo quarto hanno il loro fondamento nel principio che conferisce forza costitutiva alla formalità dell'iscrizione nei cataloghi quanto all'esercizio del diritto di voto<sup>13)</sup>. Analoga forza costitutiva, per quanto concerne i diritti di godimento, è attribuita al registro dei fuochi. Siffatte norme disciplinano una materia sin qui retta dai disposti di un decreto esecutivo del 12 dicembre 1950<sup>14)</sup>.

Anche la materia relativa ai ricorsi contro il registro dei fuochi e contro il catalogo dei votanti trova, negli art. 36 e 37 del Pr., una completa codificazione.

Innovazione importante è quella dell'art. 38 del Pr., per cui si viene a modificare l'art. 2 lett. c) della legge 12 maggio 1877 sul contenzioso amministrativo (cfr. art. 131 cfr. 2 del Pr.): le contestazioni sullo stato di patrizio che dovessero sorgere in cause civili, sin qui di competenza del giudice civile, sono da questo distratte al giudice amministrativo. Tali contestazioni saranno quindi decise nella loro sede più naturale, e d'altra parte la norma porrà fine ai numerosi rinvii e alla giurisprudenza quanto mai incerta sulle contestazioni circa il possesso dello stato di patrizio che ha dato sin qui luogo l'applicazione della citata norma della legge 12 maggio 1877 in relazione a quelle degli art. 46, 47 e 68 della LOP<sup>15)</sup>.

## TITOLO TERZO - CAPI I - II E III

I primi tre capi del titolo terzo consacrano, nelle loro linee essenziali, l'ordinamento organico patriziale già istituito dalla vigente legge: il Patriziato viene ordinato sulla stessa base del Comune politico, con l'Ufficio patriziale e l'Assemblea come organi amministrativi.

La sorte di parecchie proprietà appartenenti a due o più Patriziati, che erroneamente furono sin qui considerati come corporazioni, e che in realtà sono proprietà promiscue<sup>16)</sup> è disciplinata dall'art. 41 (che richiama gli art. 110 e 111 del Pr.): tali beni saranno d'ora in poi amministrati nella forma del consorzio, avente personalità giuridica propria, da istituire tra i Patriziati proprietari, alla stessa stregua dei consorzi intercomunali.

13) cfr. art. 8 legge 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni; Picononi, Die Kassation von Volkswahlen und Volksabstimmungen in Bund, Kantonen und Gemeinden, tesi Zurigo 1945, p. 16/18.

14) BU 1950 p. 235.

15) cfr. p. es. Sent. 23 settembre 1909 Trib. d'Appello, in Repertorio G.P. 1909, p. 791; sent. 19 maggio 1896 Trib. d'Appello, in Repertorio G.P. 1896, p. 563; sent. 3 luglio 1895 Trib. d'Appello, in Repertorio G.P. 1895, p. 884; ris. gov. 11 giugno 1913, in Rendiconto Dip. interni 1913, p. 244; Sent. C.A. 31 ottobre 1910, in Rendiconto Dip. interni 1917, p. 335; Sent. C.A. 4 novembre 1948, i.r. Pietro Morisoli, cit. in Massimario Mazza N. 705; ris. gov. 14 agosto 1930, in Rendiconto Dip. interni 1930, p. 82; ris. gov. 20 agosto 1919, in Rendiconto Dip. interni 1919, p. 112.

16) p. es. il cosiddetto Patriziato promiscuo dei quattro Comuni (Brione s/Minusio, Mergoscia, Contra e Minusio).

L'istituzione di siffatti consorzi potrà garantire in maniera più soddisfacente i diritti di rappresentanza dei singoli patriziati nell'amministrazione comune delle proprietà promiscue che, in parecchi casi, si estendono a vaste superfici di boschi e di pascoli.

L'art. 46 del Pr. prevede che il Consiglio di Stato possa concedere deroghe all'obbligo della tenuta delle assemblee ordinarie: è questa un'inflexione al principio resa necessaria dalle condizioni particolari di taluni enti patriziali, la cui esigua consistenza rende necessaria un'amministrazione più duttile.

L'art. 47 pone l'obbligo di un « quorum » di presenza per le deliberazioni assembleari: tale numero minimo di presenza, che è stato fissato prudenzialmente a un decimo dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune, si giustifica, come il « quorum » imposto dalla legge per l'Assemblea comunale (cfr. art. 10 LOC), per la considerazione che la volontà generale degli organi di una corporazione possa manifestarsi solo con il concorso di un determinato numero di membri componenti la corporazione medesima.

Nonostante le apprensioni giustificate da una scarsa frequenza delle Assemblee comunali e soprattutto di quelle patriziali, noi non riteniamo possibile che il numero minimo di presenza sia stabilito a un quoziente inferiore: in difetto di che potrebbe diventare illusoria la « ratio » del disposto stesso, che, come in campo comunale, intende evitare che le decisioni dell'Ente possano esser la risultante della volontà di pochi interessati, che non devono poter imporre la loro volontà su una maggioranza determinante, anche se tale maggioranza dimostri scarsa sensibilità non partecipando alla vita dell'Ente stesso<sup>17)</sup>.

Per quanto concerne l'Ufficio patriziale (che, secondo il progetto di legge, funziona e delibera in virtù di norme analoghe a quelle che disciplinano il Municipio) va notato che determinate cautele devono esser stabilite per i lavori eseguiti dal Patriziato e le forniture al medesimo: gli art. 65 e 94 del Pr. dispongono, in particolare, che il decreto d'applicazione della legge abbia a disciplinare la procedura concernente i concorsi pubblici e le aggiudicazioni.

### TITOLO TERZO - CAPO QUARTO

Le norme di questo capo creano lo statuto del segretario del Patriziato e di quegli incaricati che, per legge o per regolamento, l'Ufficio patriziale è tenuto a nominare.

In particolare la norma dell'art. 61 conferisce al Patriziato la possibilità di reprimere disciplinarmente ogni violazione dei doveri imposti dalla funzione.

### TITOLO TERZO - CAPO QUINTO

La tenuta dei conti patriziali, pur con qualche inflessione, è stata disciplinata in maniera analoga a quella dei conti dei Comuni. Sin qui la materia era retta dal D.E. concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati del 9 gennaio 1951<sup>18)</sup>.

In applicazione degli art. da 70 a 80 del Pr. tutta la materia dovrà esser nuovamente riveduta. Determinate esenzioni dovranno esser concesse, in particolare, dal Consiglio di Stato in considerazione della particolare struttura economica e della natura dei diritti dei loro membri (cfr. art. 78 Pr.).

Anche per quanto concerne il regolamento patriziale, il Pr. si richiama alla procedura di approvazione dei regolamenti comunali. In quanto ente autonomo, il Patriziato è legittimato a emanare le norme che disciplinano la sua sfera di

17) cfr. Verbali C.C., sess. ord. autunnale 1949, p. 118; sess. ord. primaverile 1958, p. 854.

18) BU 1951 p. 7.

competenze<sup>19)</sup>. Tali norme saranno, in special modo, quelle concernenti la disciplina dei pascoli, degli alpi, o, in genere, dei beni di cui il Patriziato fosse proprietario, unitamente a quelle concernenti il loro godimento.

### TITOLO TERZO - CAPO SESTO

In quanto corporazione di diritto pubblico, al Patriziato deve competere il potere di irrogare multe per le violazioni di leggi o dei regolamenti la cui applicazione fosse a lui affidata.

Come in campo comunale (cfr. art. 118 LOC) i rapporti di contravvenzione firmati dai membri dell'Ufficio patriziale, dal segretario, dal guardaboschi o da altri incaricati, in quanto persone giurate, devono godere della presunzione di fedefacenza (cfr. art. 83 Pr.).

L'art. 84 pone un principio sin qui risolto negativamente dalla giurisprudenza amministrativa per quanto riguarda il Comune<sup>20)</sup> che impone la citazione delle norme violate dal contravventore sia nel rapporto di contravvenzione sia nella decisione che irrogasse la multa. E' il principio detto « di legalità » che, nel campo penale cantonale, si basa sull'art. 4 della Costituzione federale<sup>21)</sup> che abbiamo ritenuto doveroso codificare nel Pr., siccome espressione genuina dello stato di diritto.

Per il resto, la procedura è quella applicabile in sede comunale (cfr. art. 85 Pr.).

### TITOLO QUARTO - CAPO PRIMO

I beni patriziali, destinati a soddisfare ai bisogni dei patrizi e della comunità, sono stati classificati, nel progetto, in maniera analoga ai beni comunali, in beni amministrativi e patrimoniali (cfr. art. 138 LOC).

La consistenza del patrimonio patriziale, che può essere intaccata — limitatamente ai beni patrimoniali — non per far fronte a bisogni di bilancio, ma unicamente per finanziare opere di pubblica utilità oppure quando l'alienazione fosse fatta nell'interesse della collettività in genere (art. 89 Pr.) sarà ripristinata pienamente con il divieto posto dall'art. 88 del Pr. di procedere ad assegnazioni in godimento di parcelle di boschi (quadrelle) di fondi agricoli o di terreni incolti (sorti, lotti). E' questo un provvedimento che riguarda soprattutto i Patriziati del Sottoceneri: e la norma transitoria dell'art. 129 del Pr. disciplina la ricupera dei beni sin qui assegnati e divisi in godimento.

I beni, la cui amministrazione compete all'Ufficio patriziale, mentre la facoltà di compiere atti di disposizione compete all'assemblea, devono essere governati, coltivati e sfruttati nel modo più redditizio a beneficio della comunità, ritenuto che, ove ciò non avvenisse, il Consiglio di Stato, come Autorità di vigilanza, avrebbe facoltà d'intervento (cfr. art. 114 e 117 Pr.).

Il concetto espresso affermativamente all'art. 37 del Pr., viene ribadito, in maniera negativa, dall'art. 108, sotto il capitolo disciplinante il godimento dei beni patriziali, laddove si pone il divieto della ripartizione tra i patrizi delle rendite e della divisione dei beni. Le alienazioni dei beni nei limiti posti dall'art. 89 cp. 2 del Pr. come pure le alienazioni di frutti maturati sui beni stessi (si pensi specialmente ai tagli di boschi), gli affitti e le locazioni dei beni medesimi dovranno esser fatti per pubblico concorso. E' noto come l'Istituto del pubblico concorso, nella legislazione attuale, non offra quelle garanzie di serietà e di cor-

19) cfr. Ruck, op. cit., Vol. I p. 28.

20) cfr. ris. gov. 25 gennaio 1952, in Rendiconto Dip. interni 1951, p. 18; ris. gov. 4 settembre 1956, in Rendiconto Dip. interni 1956, p. 47; ris. gov. 16 marzo 1959 N. 971.

21) cfr. Germann, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Zürich 1953, p. 78.

rettezza che si impongono nell'amministrazione della cosa pubblica; e il principio, affermato ripetutamente dalla giurisprudenza, che l'obbligo dell'asta pubblica non vincola l'aggiudicazione da parte dell'Ente pubblico al miglior offerente<sup>22</sup>), ha creato la premessa di operazioni che, in parecchi casi, si sono risolte a danno del Patriziato<sup>23</sup>).

Il Pr. intende porre rimedi in parecchi modi. Innanzitutto istituendo l'obbligo di una maggiore pubblicità per le alienazioni, gli affitti o le locazioni di una certa importanza (cfr. art. 91 cp. 2): questa norma tutelerà in maniera più efficace l'interesse del Patriziato, allargando la cerchia degli offerenti e quindi le possibilità di una delibera a condizioni vantaggiose. In secondo luogo, il Pr. stabilisce il principio nuovo che l'aggiudicazione debba essere fatta di regola al concorrente che ha offerto il prezzo più alto. Solo in casi eccezionali, quando l'offerta più alta non presentasse, secondo l'Ufficio patriziale, sufficienti garanzie di serietà (si pensi, per esempio, ai requisiti tecnici che potrebbero esser richiesti a chi intende eseguire il taglio di un bosco) l'aggiudicazione potrà esser fatta anche ad altro concorrente: in tal caso, tuttavia, essa diventa efficace con la ratifica del Consiglio di Stato (cfr. art. 93 Pr.). Quest'ultimo, come Autorità di vigilanza, sarà legittimato a sindacare la delibera non solo dall'aspetto della legalità, ma anche da quello dell'opportunità e della convenienza<sup>24</sup>).

In terzo luogo, poi, il regolamento d'applicazione della legge dovrà fissare la procedura per i concorsi e le relative aggiudicazioni. Non si è voluto appesantire la legge codificandovi tutte le norme procedurali atte a disciplinare la materia: le norme del regolamento dovranno stabilire linee definite soprattutto su quei punti per cui le contestazioni sorgono numerose e che sono state sin qui risolte dalla giurisprudenza amministrativa in maniera più o meno incerta.

Si noti, infine, la norma dell'art. 90 del Pr.: nell'intento di salvaguardare il patrimonio pubblico, di far sì ch'esso venga amministrato secondo le finalità che la legge si prefigge, e allo scopo — non secondario — di porre un rimedio alle vendite, talvolta sconsiderate, di vaste superfici di fondi di proprietà patriziale a privati, essa stabilisce il principio per cui ogni alienazione di proprietà immobiliare da parte del Patriziato diventi efficace con la ratifica da parte del Consiglio di Stato delle corrispondenti deliberazioni assembleari. Anche in questo caso l'Autorità di vigilanza potrà far uso del controllo di opportunità che le compete<sup>25</sup>). Le transazioni potranno essere iscritte a Registro fondiario solo quando l'Autorità di vigilanza avrà dato la sua ratifica.

L'art. 92 Pr. mantiene il principio già stabilito dall'art. 141 LOC, applicabile attualmente anche ai Patriziati<sup>26</sup>), secondo cui il Consiglio di Stato possa, quando al Patriziato non possa derivare danno e quando l'interesse generale lo giustifichi, esonerare il Patriziato medesimo dall'obbligo dell'asta pubblica, permettere modificazioni delle forme corrispondenti, autorizzare che l'alienazione, l'affitto o la locazione dei beni sia fatta per licitazione o a trattative private. Questa norma dovrebbe avere applicazione restrittiva, e limitarsi soprattutto a quei casi particolari in cui il concorso pubblico sarebbe contrario agli scopi della vendita o all'interesse stesso del Patriziato.

La facoltà di delega stabilita dall'art. 92 cp. 2 è intesa a sveltire la procedura: essa dovrebbe esser concessa dal Consiglio di Stato limitatamente a casi di poca importanza, specie per quanto concerne l'alienazione di esigue superfici

22) cfr. p. es. Rendiconto Dip. interni 1913, p. 256; ris. gov. 20 febbraio 1930, in Rendiconto Dip. interni 1930, p. 28; ris. gov. 22 dicembre 1933, in Rendiconto Dip. interni 1933, p. 125; ris. gov. 3 giugno 1930, in Rendiconto Dip. interni 1930, p. 66; ris. gov. 7 maggio 1954, in Rendiconto Dip. interni 1954, p. 20; sentenza C.A. 18 settembre 1930, cit. in Massimario Mazza N. 434.

23) cfr. p. es. la fattispecie della sent. C.A. 28 agosto 1958.

24) cfr. infra, p. 11.

25) cfr. art. 50 LOP 1857.

di fondi fatte allo scopo di rettificare i confini di fondi contigui, come pure il taglio o la vendita di piccole quantità di legname.

L'art. 95 del Pr. stabilisce la possibilità di istituire una imposta patriziale, nella forma di una tassa a carico di ogni fuoco patrizio, quando il preventivo di un anno chiudesse con un disavanzo, e il fabbisogno non potesse esser coperto attingendo ai frutti civili dei beni patrimoniali.

Gli art. da 96 a 99 recano disposizioni analoghe a quelle stabilite dalla LOC per i Comuni <sup>26)</sup>.

#### TITOLO QUARTO - CAPO SECONDO

Parecchi sono i Patriziati che, in forme diverse, soccorrono i Comuni rispettivi; gli aiuti sono corrisposti, segnatamente, con l'erogazione di sussidi e contributi volontari destinati al finanziamento di opere pubbliche (p. es. scuole, strade). Parecchi sono addirittura i Patriziati che si assumono, d'intesa con il Comune, la gestione di determinati servizi che, per legge, dovrebbero essere assunti primieramente dal Comune stesso: si pensi, in particolar modo, ai numerosi Comuni in cui il Patriziato ha provveduto non solo alla costruzione degli acquedotti, ma provvede, nella forma della concessione ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (art. 35) alla distribuzione dell'acqua potabile. Ci limitiamo a citare, a mo' d'esempio, il Comune di Campo Vallemaggia, dove le quattro squadre istituite nel Comune (corporazioni analoghe al Patriziato) provvedono all'erogazione dell'acqua potabile nelle quattro frazioni di cui si compone quel Comune.

Parecchi sono tuttavia i Patriziati che, per ragioni diverse e sulle quali sarebbe qui superfluo dilungarsi, sono ostili all'elargizione di qualsivoglia aiuto al Comune, dimentichi del fatto che gli enti vicinali, da cui essi han tratto la loro origine, avevano, tra l'altro, anche la specifica funzione di provvedere ai bisogni e alle necessità della comunità, ivi compresi i bisogni dei cosiddetti « forastieri ».

La situazione appare stridente soprattutto laddove, di fianco a un Comune in condizioni di disagio economico, troviamo un Patriziato ricco. Tale situazione appare poi iniqua allorquando, in siffatte condizioni, lo Stato è tenuto a provvedere, in virtù dell'art. 72 della vigente legge tributaria, alla copertura del fabbisogno annuo nella misura in cui il moltiplicatore d'imposta superasse il 100 % dell'aliquota cantonale. Situazione iniqua soprattutto se si pensa che, in qualche Comune, la maggioranza delle persone fisiche, contribuenti del Comune stesso, appartengono contemporaneamente al Patriziato.

In siffatte condizioni non sarebbe giusto che il Patriziato potesse prevalersi della sua autonomia per estraniarsi totalmente alla vita e quindi alle necessità del Comune. E pertanto abbiamo ritenuto auspicabile una stretta collaborazione tra Comune e Patriziato: è conferito all'Autorità di vigilanza la competenza, ove l'ente patriziale non dovesse già concorrervi volontariamente, di decidere se il Patriziato stesso debba esser chiamato a contribuire al finanziamento delle opere pubbliche interessanti il Comune e la cui esecuzione fosse decisa nel periodo stabilito dalla legge (cfr. art. 100 Pr.).

La misura del contributo è fissata dal Consiglio di Stato, nel limite massimo del 50 % della spesa a carico del Comune. E' evidente che la decisione governativa dovrà fondarsi su diversi elementi di valutazione: oltre alle disponibilità del Patriziato, essa dovrà tenere in debita considerazione il complesso della spesa, il periodo di tempo in cui la spesa sarà ammortata, ecc.: cioè, tutti quei fattori dai quali potrà dipendere la misura dell'aiuto patriziale. E' altresì evidente che

26) cfr. art. 144, 145 e 146 LOC.

la decisione del Consiglio di Stato dovrà in ogni modo tener conto della garanzia costituzionale di cui all'art. 8 Cost. cant.

L'art. 101 pone il fondamento legale per il disciplinamento di una materia attualmente regolata da un DE del 1. luglio 1947<sup>27)</sup>. Come in altre parti del Pr., anche qui, nell'intento di non appesantire il testo della legge con norme meramente procedurali, abbiamo preferito far sì che il disciplinamento della costituzione, del controllo e dell'impiego del fondo di riserva forestale fosse lasciato alle cure del regolamento d'applicazione della legge.

#### TITOLO QUARTO - CAPO TERZO

Innovazioni assai importanti reca il capitolo disciplinante i diritti di godimento patriziali.

Innanzitutto, come già si ebbe a rilevare in altra parte del messaggio, sono abolite le ripartizioni di rendite e le divisioni dei beni patriziali tra i patrizi (cfr. art. 108 Pr.): giova ripetere che con tale disposto si intende far sì che al Patriziato non solo sia garantita la completa disposizione delle sue proprietà per uno sfruttamento collettivo, ma che tale patrimonio sia incrementato dei frutti civili da esse prodotti.

In secondo luogo, pur mantenendo il principio secondo cui i fuochi patrizi, senza distinzione del luogo di domicilio (ad esclusione dei domiciliati fuori Cantone) possano concorrere all'assegnazione di legna da ardere, il Pr. prevede una eccezione che, per la particolare struttura di parecchi Patriziati (soprattutto del Sottoceneri) potrà rendersi assai provvida: il regolamento patriziale potrà escludere o ridurre proporzionalmente l'assegnazione ai patrizi domiciliati fuori Comune. La norma, se da una parte potrà favorire i patrizi che mantengono nel Comune il loro domicilio e per i quali l'assegnazione di legna da ardere può talvolta rappresentare una necessità materiale e naturale, in considerazione delle regioni abitate, dall'altra impedirà il depauperamento dei boschi provocato qua o là dalle assegnazioni di legna che gli stessi organi forestali riescono con difficoltà ad arginare.

Il legname da opera, infine, potrà esser concesso con maggiori facilitazioni, ritenuto che le costruzioni o le riattazioni a cui esso è destinato siano eseguite nella giurisdizione del Comune (cfr. art. 105 Pr.). E' questa una misura che, nelle regioni di montagna e di un certo interesse turistico, potrà comportare un incremento favorevole allo sviluppo dell'edilizia.

Per il resto le norme concernenti il godimento non variano di molto rispetto a quelle della LOP 1857: il regolamento patriziale, beninteso, dovrà disciplinare i diritti di godimento particolari ad ogni ente patriziale (cfr. art. 102 Pr.).

#### TITOLO QUINTO

Sempre nell'intento di creare enti aventi una consistenza economica adeguata o allo scopo di garantire uno sfruttamento più razionale dei fondi, l'art. 109 mantiene l'istituto della fusione, già previsto dall'art. 72 LOP 1857, delimitandone tuttavia le condizioni per la sua attuazione. La fusione di due enti patriziali sarà, beninteso, nella pratica, rimedio di carattere straordinario: che in taluni casi, tuttavia si imporrà, come si è imposto nel passato, sia per la natura degli enti interessati<sup>28)</sup> sia per il fatto che la maggior parte o la totalità dei fuochi di un Ente possono essere gli stessi di cui si compone l'altro: cioè, che parecchie famiglie appartengano contemporaneamente all'uno e all'altro Patriziato<sup>29)</sup>.

27) BU 1947 p. 71.

28) cfr. p. es. il DL 17 luglio 1944 istituente la Degagna generale di Osco, in BU 1944 p. 28.

29) Così era il caso, p. es., del Patriziato di Mairengo e della Degagna di Tarnoglio in Monte, fusi per D.L. 20 dicembre 1954 (BU 1954 p. 285).

Anche al consorzio (cfr. art. 110 Pr.), misura meno radicale della fusione, in quanto gli Enti interessati manterranno, in parte, la loro autonomia, si ricorrerà allo scopo di attuare uno sfruttamento collettivo più razionale di patrimoni.

La procedura applicabile, nell'un caso e nell'altro, sarà quella stabilita dalla legge 6 marzo 1945 sulla fusione, la separazione e il consorzio dei Comuni<sup>30)</sup>.

## TITOLO SESTO

Secondo il Pr. la vigilanza del Consiglio di Stato può esser di duplice aspetto: un controllo di legalità (o di diritto: « Rechtskontrolle ») e un controllo di opportunità e di convenienza (« Ermessenskontrolle »)<sup>31)</sup>.

La possibilità di un controllo di opportunità e di convenienza da parte dell'autorità di vigilanza sul Patriziato è già stata riconosciuta, « de lege lata », dal giudice amministrativo<sup>32)</sup>.

Gli estremi dell'intervento dell'autorità di vigilanza sono posti dagli art. 112, 113 e 114 del Pr.: essi riconoscono al Consiglio di Stato non solo un controllo di legalità, ma anche un controllo di convenienza, in determinati casi, sulle decisioni degli organi del Patriziato.

L'art. 115, che conferisce all'autorità di vigilanza di irrogare multe disciplinari, è analogo all'art. 152 LOC. Sostanzialmente analoghi alla stessa LOC sono gli art. 116 (cfr. art. 153 LOC), 117 (cfr. art. 154 LOC), 119 (cfr. art. 154 cp. 2 LOC), 121 (cfr. art. 156 LOC) del disegno di legge.

L'art. 118 del Pr., che conferisce al Consiglio di Stato la facoltà di delegare al Municipio locale l'amministrazione del Patriziato, quando l'Ufficio patriziale non potesse esser costituito, trova la sua « ratio » nella considerazione che, in siffatti casi, prima d'istituire una gerenza, costituita il più delle volte di persone estranee non solo al Patriziato, ma anche al Comune, sia più provvido delegare l'amministrazione al Municipio, più vicino e pertanto più sensibile agli interessi locali.

Tutte le decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato come Autorità di vigilanza sono inappellabili: il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, è codificato nel Pr. all'art. 120.

## TITOLO SETTIMO

Il titolo settimo disciplina i ricorsi contro le deliberazioni degli organi patriziali in maniera analoga ai principi contenuti nella LOC<sup>33)</sup>. Di nuova codificazione nel Pr. è il disposto dell'art. 123, che statuisce il principio per cui le deliberazioni emanate da un organo incompetente a decidere sono nulle e di nessun effetto, ritenuto che la nullità può esser pronunciata in ogni tempo dall'Autorità di ricorso (cfr. art. 126 Pr.).

## TITOLO OTTAVO

Le disposizioni transitorie e finali non richiedono particolare commento.

L'art. 129 è già stato richiamato in altra parte del messaggio<sup>34)</sup>. Il termine

30) BU 1945 p. 85.

31) Sulla portata di siffatta vigilanza cfr. Giacometti, op. cit., p. 87 e segg.

32) cfr. sent. C.A. 17 febbraio 1916, in Verbalì G.C., sess. autunnale 1916, appendice; sent. C.A. 23 agosto 1958.

33) cfr. art. 149, 150 e 151 leg. cit.

34) cfr. supra, p. 7.

assegnato ai Patriziati per conformare le norme dei loro regolamenti a quelle della legge, ci sembra sufficiente : pur escludendo la possibilità che, come si fece per l'entrata in vigore della LOC 1950, il Dipartimento possa allestire un regolamento-tipo, considerata la diversa struttura degli enti patriziali, il Dipartimento medesimo potrà, nel modo che riterrà più confacente, dare alle amministrazioni interessate ogni ragguaglio necessario a tal uopo.

Rammentiamo che l'art. 2 lett. c) della legge 12 maggio 1877 sul contenzioso amministrativo è abrogata per l'art. 38 del Pr.<sup>35)</sup>, mentre gli art. 24 cp. 2 e 3, 25, 26 e 62 del testo unico della legge forestale cantonale del 22 settembre 1939 sono abrogati per gli art. 88, 20 e segg., 102 e segg. e 129 del Pr.

Dopo queste osservazioni di carattere generale al disegno di legge di cui vi proponiamo l'adozione, ci sia lecito esprimere la soddisfazione d'aver fatto opera da tempo ritenuta necessaria. L'applicazione futura della legge rivelerà se avrem fatto anche opera valida : noi lo speriamo, siccome speriamo che, con il nuovo ordinamento, l'ente patriziale potrà avere nuovi impulsi e nuova vita.

Vogliate gradire, onorevoli signor Presidente e signori Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Zorzi*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Pellegrini*

---

35) cfr. supra, p. 5.

Disegno di

## LEGGE ORGANICA PATRIZIALE

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 2 agosto 1960 n. 909 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

Titolo primo

### NORME GENERALI

#### Art. 1

Il Patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla legge, il cui scopo consiste nella conservazione dello spirito viciniale, nel buon governo dei beni di cui è proprietaria e nel loro impiego a favore della comunità.

Definizione e  
scopo del  
Patriziato

#### Art. 2

Sono pure corporazioni di diritto pubblico soggette alle norme della presente legge le degagne, i vicinati, le squadre, le bogge e simili enti.

Campo d'applicazione della legge

#### Art. 3

Ogni ente patriziale dev'essere riconosciuto dal Consiglio di Stato.

Garanzia legale

Tale riconoscimento ha effetto dichiarativo.

Contro il decreto del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio nei modi e nei termini di cui alla legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice.

#### Art. 4

La consistenza dei beni di proprietà del Patriziato può essere mutata unicamente secondo le norme della legge.

Garanzia della proprietà

Il godimento dei beni deve avvenire in comune da parte dei patrizi e dei non patrizi nei limiti stabiliti dalla legge.

Titolo secondo

### DELLO STATO E DEI DIRITTI DI PATRIZIO

#### Capo I

#### *Acquisto dello stato di patrizio*

#### Art. 5

Lo stato di patrizio è indissolubile dal possesso della cittadinanza ticinese.

Presupposto dello stato di patrizio

Art. 6

Acquisto dello stato di patrizio  
A. per filiazione

E' patrizio per nascita :

- a) il figlio legittimo di padre patrizio;
- b) il figlio naturale di madre patrizia.

Art. 7

B. per cambiamento di stato civile

Il figlio naturale di madre non patrizia acquista lo stato di patrizio, se il padre è patrizio :

- a) per matrimonio del padre con la madre o in seguito a una sentenza di legittimazione;
- b) per attribuzione giudiziale al padre con effetti di stato civile;
- c) per riconoscimento da parte del padre o dell'avo paterno, se il figlio è ancora minorenne.

La moglie del figlio naturale e dei figli che ne seguono lo stato acquistano con lui la qualità di patrizio.

Art. 8

C. per matrimonio

La donna acquista lo stato di patrizia per il fatto del suo matrimonio con un patrizio.

I figli nati da un matrimonio dichiarato nullo conservano lo stato di patrizio.

Art. 9

D. per concessione  
1. condizioni

Lo stato di patrizio può esser concesso a un non patrizio alle seguenti condizioni :

- a) se il richiedente è cittadino ticinese attinente nel Comune in cui ha sede il Patriziato, o vi è domiciliato, da almeno venti anni;
- b) se il richiedente, già membro di altro Patriziato, rinuncia e ottiene, per sè, la moglie e i figli minorenni, lo svincolo dal Patriziato precedente.

La rinuncia può essere condizionata all'acquisto del nuovo Patriziato.

Art. 10

2. tasse  
a) importo

Per la concessione dello stato di patrizio può esser prelevata una tassa dell'importo massimo di Fr. 1.000,—.

Nello stabilire la tassa si terrà conto particolarmente delle condizioni economiche del richiedente, del tempo da cui la sua famiglia è attinente del Comune del Patriziato, della durata del domicilio del richiedente nel Comune medesimo, come pure di ogni altra circostanza per cui, a giudizio del concedente, il richiedente si fosse reso meritevole della concessione.

La tassa di concessione non può essere superiore in ogni caso all'importo di Fr. 300,— quando si verificano le seguenti due condizioni :

- a) se la madre del richiedente apparteneva al Patriziato concedente immediatamente prima del matrimonio con il padre di lui;
- b) se gli ascendenti della linea paterna del richiedente sono attinenti del Comune del Patriziato da almeno trent'anni.

#### Art. 11

Le tasse di concessione dello stato di patrizio devono essere devolute all'ammortamento straordinario dei debiti o impiegate per scopi d'utilità pubblica.

b) devoluzione

E' vietata, sotto pena di nullità, la divisione tra i patrizi di somme provenienti dalla concessione del Patriziato.

#### Art. 12

Nella concessione dello stato di patrizio sono compresi la moglie e i figli minorenni del richiedente.

3. effetti

#### Art. 13

La procedura per la concessione dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d'applicazione della legge.

4. procedura

#### Art. 14

L'adozione non comporta nè l'acquisto nè la perdita dello stato di patrizio.

Adozione

### Capo II

#### *Perdita e riacquisto dello stato di patrizio*

#### Art. 15

Lo stato di patrizio si perde per le seguenti cause :

- a) per la perdita della cittadinanza;
- b) per il matrimonio con uno straniero, quand'anche la donna patrizia conservasse la cittadinanza svizzera;
- c) per lo svincolo dallo stato di patrizio.

Perdita dello stato di patrizio  
1. cause; in generale.

#### Art. 16

Lo svincolo dallo stato di patrizio non produce effetti per i discendenti del rinunciante, tranne nel caso dell'art. 9 lett. b).

2. svincolo  
a) effetti

L'Assemblea patriziale può rifiutare lo svincolo se il Patriziato è oberato, salvo per chi fosse domiciliato da almeno cinque anni fuori del Comune nella cui giurisdizione è situato il Patriziato.

#### Art. 17

La procedura per lo svincolo dallo stato di patrizio è stabilita dal regolamento d'applicazione della legge.

b) procedura

#### Art. 18

Chi riacquista la cittadinanza, riacquista per lo stesso fatto lo stato di patrizio.

Riacquisto dello stato di patrizio  
a) in generale

#### Art. 19

La donna svizzera per nascita che ha perso lo stato di patrizia per il matrimonio con uno straniero, o che ha riacquisato

b) donna sposata

la cittadinanza in virtù degli art. 58 e 58 bis della legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, o che ha riacquisitato la cittadinanza per reintegrazione o per successivo matrimonio con un cittadino ticinese o per naturalizzazione del marito straniero, riacquista lo stato di patrizia solo se il marito è deceduto, o se il matrimonio è dichiarato nullo o se è stato sciolto per divorzio ovvero se è stata dichiarata la separazione dei coniugi per tempo indeterminato. In ognuno di questi casi lo stato di patrizio non si estende ai figli.

### Capo III

#### *Esercizio dei diritti patriziali*

##### Art. 20

**Diritto di voto** Ha diritto di voto in materia patriziale ogni patrizio maggiorenne, uomo o donna, che non ne sia privato per uno dei motivi stabiliti dalla presente legge.

##### Art. 21

**Fuoco patriziale** Il fuoco patriziale è costituito di un maggiorenne patrizio, uomo o donna, con economia propria, oppure di una comunione di persone patrizie, formanti un'unica economia domestica sotto l'autorità di un capo di famiglia.

La persona indipendente con economia separata e il capo di famiglia hanno la qualità di capo fuoco.

##### Art. 22

**Esercizio dei diritti patriziali a) in generale** La facoltà d'esercitare ogni diritto patriziale nei limiti stabiliti dalla legge spetta a ogni patrizio con domicilio civile nella giurisdizione del Patriziato o fuori.

Per la convocazione alle Assemblee il patrizio domiciliato fuori Comune deve eleggere un suo recapito nel Comune del Patriziato presso un patrizio. Tale recapito dev'essere notificato all'Ufficio patriziale.

##### Art. 23

**b) diritto di voto** L'esercizio del diritto di voto in materia patriziale è personale. Non è ammesso il diritto di voto per procura.

##### Art. 24

**c) diritti di godimento** I diritti di godimento dei beni del Patriziato sono esercitati per fuoco.

E' facoltà dell'Ufficio patriziale di fare assegnazioni particolari in natura, d'ufficio o su richiesta, in considerazione delle condizioni economiche disagiate dei patrizi interessati.

##### Art. 25

**d) costituzione o estinzione del fuoco** In caso di costituzione di un nuovo fuoco, i diritti di godimento si esercitano dal giorno della sua iscrizione nel corri-

spondente registro in seguito a notificazione da parte dell'avente diritto all'Ufficio patriziale.

In caso d'estinzione del fuoco per decesso, rinuncia degli aventi diritto o altra causa, i diritti di godimento cessano con la radiazione del fuoco dal corrispondente registro.

#### Art. 26

Per l'esercizio dei diritti di godimento, nei rapporti con la Amministrazione patriziale, il fuoco è rappresentato, di regola, dal capofuoco.

e) rappresentanza del fuoco

Il diritto di rappresentanza del fuoco può esser delegato ad altra persona, facente parte del fuoco o ad esso estranea, secondo le norme del diritto civile disciplinanti il mandato.

#### Art. 27

E' privato del diritto di voto in materia patriziale :

- a) chi è privato dei diritti civili per sentenza penale;
- b) chi è interdetto in virtù degli art. 369 e 370 del Codice civile svizzero;
- c) chi è internato per malattia mentale o per decisione dell'Autorità amministrativa;
- d) chi è sottoposto a una delle misure di sicurezza previste dagli art. da 42 a 45 incluso del Codice penale svizzero o è internato o è ricoverato giusta gli art. 14 e 15 dello stesso Codice;
- e) chi sconta una pena privativa della libertà.

Privazione  
a) del diritto di voto

La privazione ha fine tosto che sia cessata la causa che l'ha provocata.

#### Art. 28

Non è legittimato a rappresentare il fuoco il capo fuoco che fosse colpito da uno dei motivi di esclusione dell'art. 27.

In tal caso il fuoco è rappresentato dal membro più anziano.

b) del diritto di rappresentanza del fuoco

### Capo IV

#### *Registro dei fuochi e catalogo dei votanti*

#### Art. 29

Lo stato di patrizio è attestato formalmente mediante la iscrizione nel registro dei fuochi del Patriziato; la qualità di avente diritto di voto, mediante l'iscrizione nel catalogo dei votanti. Sono legittimati a esercitare il diritto di voto i patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Prova formale dello stato di patrizio

#### Art. 30

L'Ufficio patriziale allestisce e aggiorna ogni anno, entro la fine del mese di novembre, su formulario ufficiale, un registro in cui sono iscritti i fuochi di cui si compone il Patriziato, con l'elenco dei nomi di coloro che ne fanno parte.

Registro dei fuochi

#### Art. 31

Catalogo dei votanti

L'Ufficio patriziale allestisce ogni anno, su formulario ufficiale, un catalogo in cui sono iscritti gli aventi diritto di voto in materia patriziale.

#### Art. 32

Pubblicazione annuale del registro e del catalogo

Il registro dei fuochi e il catalogo dei votanti sono pubblicati ogni anno nei primi tre sabati e domeniche del mese di dicembre.

#### Art. 33

Forma della pubblicazione annuale

La pubblicazione del registro dei fuochi e del catalogo dei votanti ha luogo con l'esposizione dei ruoli medesimi nell'Ufficio patriziale.

Se il Patriziato non dispone di una sede propria per il suo ufficio, il registro e il catalogo sono pubblicati presso la cancelleria comunale; per i Patriziati la cui giurisdizione si estende a più Comuni, presso la cancelleria del Comune in cui è situata la sede del Patriziato.

#### Art. 34

Variazioni; pubblicazione delle variazioni

Nel corso dell'anno l'Ufficio patriziale apporta al registro dei fuochi e al catalogo dei votanti le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato e quelle richieste dagli interessati per cambiamenti di stato civile o per altra causa, comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie.

L'Ufficio patriziale pubblica le variazioni durante venti giorni consecutivi all'albo patriziale.

#### Art. 35

Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione

Nessuna variazione, tranne se ordinata dal Consiglio di Stato, può essere apportata al registro dei fuochi o al catalogo dei votanti durante il periodo di pubblicazione.

Le iscrizioni che si rendono necessarie durante il periodo di pubblicazione sono fatte decorso tale periodo; le corrispondenti variazioni devono essere pubblicate all'albo secondo le norme dell'art. 34.

#### Art. 36

Ricorsi  
a) legittimazione attiva

Chiunque ha diritto di voto nel Patriziato può contestare le iscrizioni nel registro dei fuochi e nel catalogo dei votanti mediante ricorso al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Il ricorso tendente a ottenere l'iscrizione nel registro dei fuochi o nel catalogo dei votanti può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario.

#### Art. 37

b) termini

I ricorsi contro il registro dei fuochi o contro il catalogo dei votanti devono essere interposti :

- a) nel caso di pubblicazione annuale, entro quindici giorni a decorrere dall'ultima domenica di pubblicazione;
- b) nel caso di variazione, entro l'ultimo giorno di pubblicazione della variazione medesima.

### Art. 38

Le contestazioni sullo stato di patrizio che sorgessero nel corso di una causa giudiziaria devono essere demandate dal giudice civile al Consiglio di Stato.

Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili

La decisione del Consiglio di Stato è appellabile nel termine di quindici giorni avanti alla Commissione dell'Amministrativo.

### Titolo terzo

#### DELL'ORDINAMENTO DEL PATRIZIATO

#### Capo I

##### *Norme generali*

#### Art. 39

L'Assemblea e l'Ufficio patriziale sono gli organi del Patriziato.

Organi del Patriziato

Essi amministrano il Patriziato secondo le competenze loro conferite dalla legge.

Il regolamento organico patriziale può delegare al Municipio locale le competenze che la legge conferisce di regola all'Ufficio patriziale; in tal caso il Municipio esercita tutte le funzioni che per legge spetterebbero all'Ufficio.

#### Art. 40

L'elezione dell'Ufficio patriziale ha luogo ogni quattro anni, alla data fissata dal regolamento patriziale, nei modi stabiliti dalla legge del 19 novembre 1956 sull'elezione degli Uffici patriziali.

Elezione

#### Art. 41

I beni appartenenti in comune a più Patriziati sono amministrati da un Consorzio istituito tra i Patriziati stessi secondo le norme degli art. 110 e 111 della presente legge.

Amministrazione di beni in Comune

#### Art. 42

Ogni Patriziato deve avere un sigillo la cui impronta dev'essere apposta a ogni atto ufficiale.

Sigillo patriziale

Il sigillo e le sue variazioni sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Stato.

#### Capo II

##### *L'Assemblea patriziale*

#### Art. 43

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Assemblea; obbligo di partecipazione

La partecipazione all'Assemblea è obbligatoria per i patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune o nei Comuni in cui ha la sua giurisdizione il Patriziato.

#### Art. 44

Competenza dell'Assemblea patriziale

L'Assemblea :

- a) elegge l'Ufficio patriziale;
- b) adotta i regolamenti e li modifica;
- c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- d) stabilisce ogni anno il conto preventivo, esamina il conto consuntivo e ne delibera l'approvazione;
- e) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento; approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione d'ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- f) autorizza l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere;
- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, gli stipendi del segretario contabile e degli altri incaricati del Patriziato;
- l) concede lo stato di patrizio e lo svincolo dal Patriziato;
- m) esercita tutte le competenze che non fossero conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

#### Art. 45

Assemblee ordinarie  
a) in generale

Le Assemblee ordinarie sono tre per ogni anno.

La prima riceve il conto consuntivo e nomina la Commissione della Gestione, fissando a quest'ultima un termine da sette a quindici giorni per la presentazione del suo rapporto.

La seconda esamina il rapporto della Commissione della Gestione; delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale e, ogni quattro anni, dopo l'approvazione dei conti e della gestione, elegge l'Ufficio patriziale.

La terza delibera sul conto preventivo.

Tra la prima e la seconda assemblea deve intercorrere un periodo di almeno tre settimane.

Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purché figurino all'ordine del giorno.

#### Art. 46

b) deroghe

Il Consiglio di Stato può concedere deroghe all'obbligo della tenuta di tre Assemblee ordinarie giusta l'art. 45 in considerazione della particolare struttura dei singoli Patriziati.

#### Art. 47

Numero legale

L'Assemblea può validamente deliberare se è presente un decimo dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune o nei Comuni del Patriziato.

L'Assemblea andata deserta dev'essere riconvocata dall'Ufficio patriziale e tenuta entro gli otto giorni, con l'avvertimento ch'essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti e

con la comminatoria di una multa di Fr 2,— agli assenti senza legittimo motivo.

Sono legittimi motivi di astensione :

- a) il servizio militare;
- b) la malattia comprovata;
- c) la prolungata assenza dal Comune del Patriziato;
- d) ogni altro motivo grave a giudizio dell'Ufficio patriziale.

La multa è applicata inappellabilmente dall'Ufficio patriziale.

#### Art. 48

L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti; per gli oggetti di cui all'art. 44 lett. e) f) g) h), a maggioranza di due terzi dei votanti giusta le norme applicabili secondo l'art. 49 della presente legge.

Quozienti di voto.

#### Art. 49

La convocazione e la tenuta dell'Assemblea patriziale sono disciplinate dagli art. 14, 15 e da 17 a 34 incluso della legge organica comunale 1. marzo 1950.

Convocazione e tenuta dell'Assemblea  
1. Norme applicabili

#### Art. 50

All'Assemblea su domanda popolare è applicabile l'art. 16 della legge organica comunale 1. marzo 1950, con la variante che i quozienti prescritti dallo stesso disposto sono computabili sul numero degli aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato.

2. eccezioni  
a) Assemblea su domanda popolare

#### Art. 51

In deroga all'art. 17 capoverso 2 della legge organica comunale 1. marzo 1950, l'avviso di convocazione dev'essere notificato al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 22, capoverso 2 della presente legge.

b) Assemblea straordinaria; avviso a domicilio

### Capo III

#### *L'Ufficio patriziale*

#### Art. 52

L'Ufficio patriziale si compone di tre o di cinque membri, compreso il presidente, e di un numero di supplenti non superiore ai due terzi dei membri.

Composizione

L'Ufficio del Patriziato la cui giurisdizione si estende a più Comuni può avere fino a un massimo di nove membri.

#### Art. 53

E' eleggibile alla carica di membro e di supplente dell'Ufficio patrizio maggiorenne con diritto di voto in materia patriziale.

Eleggibilità

Il presidente deve avere il suo domicilio nel Comune o nei Comuni del Patriziato.

#### Art. 54

Incompatibilità  
a) per carica

La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

#### Art. 55

b) per parentela

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente, membro o supplente: padre e figlio, fratelli germani, consanguinei o uterini, suocero e genero.

#### Art. 56

Ricusa della  
carica:  
a) motivi

La carica di presidente, di membro o di supplente dell'Ufficio patriziale può essere riusata quando ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) aver rivestito la carica durante l'intero quadriennio immediatamente precedente;
- b) un'infermità che la renda eccessivamente gravosa;
- c) l'età di 65 anni;
- d) un altro motivo grave.

#### Art. 57

b) procedura

La ricusa dev'essere fatta valere davanti all'Ufficio patriziale.

Chi può riusare la carica per uno dei titoli di cui all'art. 56 lett. a) e c) non è tenuto ad assumerla.

Se tuttavia l'assume non potrà più invocare gli stessi motivi come titoli di dimissioni.

Le dimissioni di chi invoca uno dei motivi dell'art. 56 lett. b) o d) sono sottoposte dall'Ufficio patriziale, con suo rapporto, al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

#### Art. 58

Rifiuto illegittimo della carica

Se il presidente, un membro o un supplente dell'Ufficio patriziale rifiutano, senza legittimo motivo, di assumere la carica, il Consiglio di Stato applica al renitente una multa sino a franchi 500,— accompagnata da una diffida con cui l'interessato è formalmente invitato ad assumere la carica.

Se il renitente non ottempera alla diffida, il Consiglio di Stato ne ordina, con decisione inappellabile, la sostituzione e lo denuncia all'Autorità penale.

#### Art. 59

Periodo di elezione; giuramento o promessa solenne

Il presidente, i membri e i supplenti dell'Ufficio patriziale stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Essi assumono la carica prestando giuramento o promessa solenne entro una settimana dal giorno dell'elezione davanti al giudice di pace, secondo le formule seguenti:

« Giuro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e di adempire coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio, e così Iddio mi aiuti ».

« Prometto solennemente di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e di adempire coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio ».

#### Art. 60

Immediatamente dopo la sua elezione, nella sua prima seduta del quadriennio, l'Ufficio nomina tra i suoi membri un vice-presidente.

Nomina del vice-presidente

#### Art. 61

L'Ufficio può nominare, nel suo seno o fuori, speciali delegazioni o commissioni per la sorveglianza di determinati rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

Nomina di commissioni

Di ogni commissione o delegazione deve far parte un membro dell'Ufficio.

Le commissioni e le delegazioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

#### Art. 62

L'Ufficio patriziale :

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea;
- d) eseguisce o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea quando ne è interpellato;
- f) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.

Competenze dell'Ufficio patriziale  
a) in generale

#### Art. 63

L'Ufficio patriziale, in particolare :

- a) cura il buon governo dei beni, specialmente dei boschi, degli alpi e dei pascoli di proprietà del Patriziato;
- b) provvede all'incasso delle tasse patriziali e dei crediti, a soddisfare gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) fa eseguire i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina gl'impiegati e assume gl'incaricati del Patriziato;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso o a licitazione privata giusta le norme della presente legge;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei fuochi e il catalogo degli aventi diritto di voto in materia patriziale;

b) in particolare

- i) procede alla visita dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato di propria iniziativa o quando ciò fosse richiesto dall'Autorità di vigilanza.

#### Art. 64

Funzionamento dell'Ufficio patriziale: norme applicabili

L'Ufficio patriziale funziona e delibera secondo le norme degli art. da 72 a 85 inclusi, e 96 della legge organica comunale 1. marzo 1950.

#### Art. 65

Lavori e forniture

I lavori eseguiti dal Patriziato e le forniture allo stesso devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando il loro importo sia superiore a Fr. 500,—.

Il concorso dev'essere accessibile a chiunque, annunciato all'albo durante sette giorni consecutivi almeno e, quando il lavoro o la fornitura superino i Fr. 5.000,—, pubblicato una volta almeno nel Foglio ufficiale cantonale con un congruo termine prima della scadenza.

Sono inoltre applicabili gli art. 92 e relativi della presente legge.

La procedura concernente i concorsi e le corrispondenti aggiudicazioni è stabilita dal regolamento d'applicazione della legge.

#### Art. 66

Sportule

Per la consegna di atti, documenti, estratti, duplicati, certificati, l'Ufficio patriziale incassa sportule di cancelleria.

Il Consiglio di Stato fissa l'importo delle sportule, la loro destinazione e i modi di prelevamento.

#### Capo IV

##### *Segretario contabile e altri incaricati*

#### Art. 67

Segretario contabile, guardaboschi e altri incaricati: nomina

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario contabile, gl'incaricati stabiliti dal regolamento e, se proprietario di boschi, almeno un guardaboschi.

La nomina è fatta per concorso pubblico.

Il periodo di nomina scade, anche per gl'incaricati nominati nel corso del quadriennio, sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

Le nomine generali devono essere fatte entro quattro mesi dall'elezione dell'Ufficio patriziale, salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato.

Se l'Ufficio patriziale non vi provvede, si presume la riconferma tacita.

#### Art. 68

Giuramento o promessa solenne

Prima di assumere il loro ufficio, gl'incaricati e gl'impiegati prestano giuramento o promessa solenne davanti all'Ufficio patriziale secondo le formule di cui all'art. 59 della presente legge.

Art. 69

Gli incaricati sono tenuti al segreto d'ufficio. Essi rispondono verso il Patriziato dei danni da loro cagionati intenzionalmente o per negligenza.

Segreto d'ufficio;  
provvedimenti  
disciplinari

La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari :

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a Fr. 100,—;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) la destituzione.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato dev'essere data la possibilità di pronunciarsi e di scagionarsi dei fatti che gli si imputassero.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a) e b) del presente articolo sono pronunciati inappellabilmente dall'Ufficio patriziale; quelli di cui alle lett. c) e d) sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato secondo le norme della legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice.

Capo V

*Conti - Esame della gestione - Regolamenti*

Art. 70

Il conto preventivo e il conto consuntivo del Patriziato si riferiscono al periodo contabile dal 1. di gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I. Conti  
A. Anno amministrativo

Art. 71

Il conto preventivo deve contenere le previsioni :

- a) sulle entrate e sulle uscite ordinarie;
- b) sulla entrate e sulle uscite straordinarie;
- c) sulla devoluzione dell'avanzo ovvero sulla copertura del disavanzo della parte ordinaria e di quella straordinaria.

B. Contenuto  
1. del conto preventivo  
a) in generale  
b) ammortamento obbligatorio

Nella parte ordinaria del conto preventivo dev'essere inclusa ogni anno una voce concernente l'ammortamento del debito consolidato nella misura minima del 2 %, oltre agli interessi del debito medesimo.

Art. 72

Il conto consuntivo deve contenere :

- a) il conto dell'esercizio ordinario;
- b) il conto dell'esercizio straordinario;
- c) il bilancio patrimoniale.

2. del consuntivo

Art. 73

Si procede alle deliberazioni sul conto preventivo e sul conto consuntivo articolo per articolo e sul complesso.

C. Forma delle deliberazioni

Art. 74

D. Destinazione dei crediti

I crediti possono essere destinati dall'Ufficio patriziale solo per l'oggetto per cui essi furono accordati.

Art. 75

E. Sorpassi; crediti suppletori

L'Ufficio patriziale non può far spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, nè superare quelle iscritte, senza il consenso preliminare dell'Assemblea patriziale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima Assemblea.

E' riservata la norma dell'art. 96 della legge organica comunale 1. marzo 1950 applicabile per analogia.

Art. 76

F. Prestiti a breve scadenza

Quando, nel corso dell'anno, l'Ufficio patriziale mancasse di liquidità per sopperire a spese della parte ordinaria del conto preventivo, potrà far capo a prestiti a breve scadenza, purchè siano integralmente rimborsati entro l'anno successivo.

Art. 77

G. Pagamenti e riscossioni: forme

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.

Il regolamento patriziale designa gli aventi diritto di firma collettiva con il presidente dell'Ufficio patriziale per tutte le operazioni concernenti i conti suddetti.

Art. 78

H. Tenuta dei conti, pagamenti e riscossioni: esenzioni

Determinate esenzioni quanto alla tenuta dei conti, ai pagamenti e alle riscossioni possono essere concesse dal Consiglio di Stato ai singoli Patriziati, avuto riguardo della loro particolare struttura economica e della natura dei diritti dei loro membri.

L'esenzione può essere vincolata a determinate condizioni ed essere revocata in ogni tempo a giudizio del Consiglio di Stato.

Art. 79

I. Norme esecutive

Il regolamento d'applicazione della legge stabilisce le norme particolari circa la tenuta dei conti, la tenuta dei libri contabili e le registrazioni.

Art. 80

II. Controllo della gestione

Per il controllo della gestione dei Patriziati sono applicabili per analogia le norme degli articoli da 132 a 137 incluso della legge organica comunale 1. marzo 1950.

Art. 81

III. Regolamenti

Il Patriziato è ordinato da un suo regolamento organico. Esso è tenuto a disciplinare per regolamento le materie di sua competenza, in consonanza con la costituzione e la legge.

La pubblicazione e l'approvazione dei regolamenti è retta dalle norme degli art. 158 e 159 della legge organica comunale 1. marzo 1950.

## Capo VI

### *Contravvenzioni*

#### Art. 82

L'Ufficio patriziale punisce con multa fino a un massimo di Fr. 2.000,— i contravventori ai regolamenti patriziali o alle leggi di cui gli è affidata l'applicazione. Competenza

Le fattispecie comportanti l'irrogazione di una multa sono fissate dal regolamento patriziale.

#### Art. 83

I rapporti di contravvenzione firmati da membri dell'Ufficio patriziale, dal segretario, dal guardaboschi o dagli altri incaricati del Patriziato che hanno prestato giuramento o promessa solenne godono della presunzione di fedefacenza. Rapporti di contravvenzione

I rapporti di terze persone sono presi in considerazione solo se suffragati da prove e a condizione che l'Ufficio patriziale faccia esperire sui fatti denunciati un'inchiesta immediata.

#### Art. 84

Sia nel rapporto di contravvenzione, sia nella decisione dell'Ufficio patriziale con cui si infligge una multa, devono essere citate le norme di legge violate dal contravventore. Principio di legalità

#### Art. 85

La procedura di contravvenzione e il pagamento della multa sono disciplinati dagli art. 119-120 della legge organica comunale 1. marzo 1950 applicabili per analogia. Procedura e pagamento della multa

## Titolo quarto

### DEI BENI PATRIZIALI

#### Capo I

### *Amministrazione*

#### Art. 86

I beni patriziali si distinguono in beni amministrativi, che servono direttamente all'adempimento di compiti di diritto pubblico, e in beni patrimoniali. Classificazione dei beni patriziali

L'Ufficio patriziale tiene l'inventario dei beni di proprietà del Patriziato, come pure dei beni e dei capitali affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

Il regolamento d'applicazione fissa le norme d'esecuzione del presente articolo.

#### Art. 87

Amministrazione dei beni:  
coltura e sfruttamento dei terreni  
a) in generale

L'Ufficio patriziale provvede alla buona amministrazione e veglia alla conservazione dei beni patriziali; cura il loro impiego nei modi più redditizi, a beneficio della collettività, senza che ne sia pregiudicata la consistenza.

L'Ufficio patriziale provvede segnatamente all'utilizzazione, alla coltura e allo sfruttamento dei fondi agricoli o dei terreni di proprietà del Patriziato.

#### Art. 88

b) divieto

E' vietata l'assegnazione in godimento ai patrizi di particelle di boschi (quadrelle), di fondi agricoli o di terreni incolti (sorti, lotti) di proprietà del Patriziato.

#### Art. 89

Alienabilità dei beni  
a) limiti

I beni amministrativi, di regola, sono inalienabili. I beni patrimoniali possono essere alienati per ammortare debiti, per finanziare opere di pubblica utilità oppure quando l'alienazione sia fatta nell'interesse della collettività in genere. Sono riservate le norme dell'art. 95.

La permuta dei fondi o la cessione di proprietà per la rettifica di confini non sono considerate alienazioni giusta la norma del presente articolo.

#### Art. 90

b) ratifica

Allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio patriziale, ogni alienazione di proprietà immobiliare diventa efficace con la ratifica da parte del Consiglio di Stato delle corrispondenti deliberazioni degli organi patriziali.

#### Art. 91

Pubblico concorso  
a) obbligo; forme

Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatti per pubblico concorso.

Il concorso dev'essere accessibile a chiunque, annunciato all'albo per un periodo di almeno sette giorni consecutivi e, quando il valore superi i Fr. 5.000.—, una volta almeno nel Foglio ufficiale cantonale con un congruo termine prima della scadenza.

#### Art. 92

b) eccezione

In casi straordinari, quando al Patriziato non ne può derivar danno e quando l'interesse generale lo giustifichi, il Consiglio di Stato può esonerare dall'obbligo del pubblico concorso, permettere modificazioni delle forme e particolarità corrispondenti e concedere, segnatamente, che l'alienazione, l'affitto o la locazione siano fatti per licitazione o a trattative private.

Il Consiglio di Stato può subdelegare al Dipartimento dell'interno o all'Ispettorato forestale cantonale la competenza a pronunciare l'esenzione di cui al capoverso precedente.

Sono riservate le norme di leggi speciali.

#### Art. 93

c) aggiudicazione

L'aggiudicazione dev'essere fatta, di regola, al concorrente che ha offerto il prezzo più alto.

Solo in casi straordinari, quando l'offerta più alta non presentasse, a giudizio dell'Ufficio patriziale, sufficienti garanzie di serietà, l'aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente; in tal caso la deliberazione dell'Ufficio patriziale diventa efficace solo con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

#### Art. 94

Il regolamento d'applicazione della legge fissa la procedura d) procedura per i concorsi pubblici e le aggiudicazioni.

#### Art. 95

Se la parte ordinaria del preventivo di un anno chiude con un disavanzo, l'Assemblea patriziale decide la copertura : Copertura del fabbisogno; tasse patriziali

- a) in primo luogo, attingendo ai frutti civili dei beni patrimoniali;
- b) in secondo luogo, con il prelevamento di una tassa per ogni fuoco patrizio.

Solo in casi straordinari i beni patriziali possono essere alienati per sopperire a bisogni correnti di bilancio, purchè siano salvaguardati gl'interessi della collettività.

#### Art. 96

I beni amministrativi non possono essere costituiti in pegno. Costituzione in pegno di beni

I beni patrimoniali possono essere costituiti in pegno nei limiti consentiti dagli art. 173, 174 e 175 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

#### Art. 97

Il Patriziato può costituirsi fidejussore a favore di enti pubblici o di associazioni locali d'interesse pubblico. Fidejussioni

Il Consiglio di Stato, eccezionalmente, può dare al Patriziato l'autorizzazione a costituirsi fidejussore a favore di privati quando l'interesse del Patriziato fosse evidente.

#### Art. 98

Il Patriziato può concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali d'interesse pubblico. Mutui

Il Consiglio di Stato, eccezionalmente, può autorizzare il Patriziato a concedere mutui anche a favore di privati quando l'interesse del Patriziato fosse evidente.

#### Art. 99

I beni di proprietà del Patriziato non possono essere impiegati in speculazioni. Divieto di speculazione

## Capo II

### *Contributi al Comune - Fondo di riserva forestale*

#### Art. 100

Contributo  
per opere  
pubbliche

Nel caso in cui il Comune facesse capo alla compensazione intercomunale di cui all'art. 72 della legge tributaria 11 aprile 1950 il Patriziato o le corporazioni analoghe locali possono essere chiamati, avuto riguardo alla loro situazione patrimoniale, a contribuire al finanziamento delle opere pubbliche interessanti il Comune medesimo e la cui esecuzione fosse decisa nel periodo compreso nei tre anni precedenti e i tre anni successivi alla domanda di compensazione, limitatamente alle disponibilità del Patriziato.

La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Stato nel limite massimo del 50 %.

#### Art. 101

Fondo di riserva  
forestale

Il Patriziato è obbligato a devolvere un importo massimo del 10 % del reddito netto di ogni taglio di boschi a un fondo di riserva forestale.

I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare specialmente per l'esecuzione di lavori forestali.

Il regolamento d'applicazione della legge stabilisce le norme per la costituzione, il controllo e l'impiego di tale fondo.

## Capo III

### *Godimento*

#### Art. 102

Godimento in  
natura; modi

I beni di proprietà del Patriziato possono dar luogo a un godimento in natura.

Il regolamento patriziale stabilisce i modi e le condizioni del godimento in natura, riservate le disposizioni che seguono.

#### Art. 103

Godimento in  
natura; parte-  
cipazione dei  
non patrizi

Il godimento in comune, come pascolare, far erba, fieno e stame, raccogliere legna morta, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento per i patrizi, non può essere negato, senza valido motivo, alle famiglie non patrizie ticinesi domiciliate nel Comune del Patriziato, dietro pagamento di un'equa tassa fissata dal regolamento patriziale.

#### Art. 104

Assegnazione  
di legna da  
ardere

Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata per uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato.

I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'Ufficio patriziale, giusta le disponibilità.

Da quest'assegnazione sono esclusi i fuochi patrizi domiciliati fuori Cantone. Il regolamento patriziale può escludere o ridurre proporzionalmente l'assegnazione ai patrizi domiciliati fuori Comune, in considerazione delle particolari condizioni locali.

#### Art. 105

Ai fuochi patrizi può essere concessa, a prezzo di grazia, legna d'opera lavorata per la costruzione o la riattazione di case, stalle o altri edifici nella giurisdizione del Comune a cui si estende il Patriziato. Assegnazione di legna d'opera a) lavorata

Il quantitativo della legna d'opera assegnata non può superare la percentuale della produzione totale di tale legname fissata dal regolamento patriziale, ritenuto che il quantitativo massimo assegnato a ogni fuoco non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.

In ogni caso è esclusa l'assegnazione di legna d'opera da parte di più Patriziati allo stesso richiedente in misura superiore alle necessità reali determinate dalla costruzione dell'edificio di cui si tratta.

#### Art. 106

L'assegnazione di legna d'opera in piedi può essere fatta nelle medesime condizioni e negli stessi quantitativi di quella lavorata, solo in casi straordinari, per la costruzione o la riparazione di case, stalle o altri edifici in zone di montagna prive d'accesso per strada o teleferica, semprechè il richiedente dia serie garanzie per una corretta esecuzione del taglio. b) in piedi

#### Art. 107

I diritti di godimento patriziali non possono essere ceduti a persone estranee al fuoco avente diritto. Divieto di cessione

#### Art. 108

E' vietata ogni ripartizione di rendite o divisione di beni patriziali tra i patrizi. Divieto di ripartizione o di divisione

I redditi di capitali di proprietà del Patriziato o dei beni patriziali in genere, segnatamente il ricavo del taglio di boschi o della vendita di fondi devono essere destinati all'incremento del patrimonio patriziale, all'ammortamento dei debiti del Patriziato oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel Comune del Patriziato.

### Titolo quinto

## DELLA FUSIONE E DEL CONSORZIAMENTO DEI PATRIZIATI

#### Art. 109

Due o più Patriziati possono essere fusi quando ciò fosse imposto da ragioni d'interesse economico o amministrativo generali. Fusione

In particolare due o più Patriziati possono essere fusi allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica e uno sfruttamento più razionale dei beni di loro proprietà, o quando la maggior parte dei fuochi d'uno dei Patriziati fossero i medesimi dell'altro.

#### Art. 110

ConSORZIAMENTO Due o più Patriziati possono essere riuniti in consorzio allo scopo di :

- a) garantire un governo e uno sfruttamento più razionale dei beni immobili di cui essi sono proprietari, specialmente dei boschi, dei pascoli e degli alpi;
- b) garantire il buon governo in comune dei boschi protettori giusta l'art. 29 del testo unico della legge forestale cantonale del 22 settembre 1939.

#### Art. 111

Procedura La procedura per la fusione o il consorzio di due o più Patriziati può essere avviata d'ufficio dal Consiglio di Stato oppure in seguito a domanda dei singoli Patriziati al Consiglio di Stato.

Per il resto sono applicabili per analogia le norme procedurali della legge 6 marzo 1945 sulla fusione, la separazione e il consorzio dei Comuni.

### Titolo sesto

## DELLA VIGILANZA SUI PATRIZIATI

#### Art. 112

Vigilanza a) competenza Il Consiglio di Stato è Autorità di vigilanza sui Patriziati. Esso esercita questa vigilanza per mezzo del Dipartimento dell'interno.

#### Art. 113

b) limiti La vigilanza sui Patriziati ha specialmente per oggetto :

- a) il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei Patriziati e dei loro organi;
- b) l'esame delle decisioni degli organi patriziali riguardanti la amministrazione, l'impiego di capitali di proprietà patriziale e la sorveglianza sull'amministrazione in genere.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità di vigilanza è legittimata a intervenire sia su denuncia privata, sia d'ufficio, quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione.

A tale scopo è conferita al Dipartimento dell'interno facoltà d'indagine, d'esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi del Patriziato, come pure di controllo sui beni patriziali e sul loro impiego.

#### Art. 114

c) annullamento di decisioni degli organi patriziali Il Consiglio di Stato, come Autorità di vigilanza, può annullare in ogni tempo le risoluzioni degli organi patriziali :

- a) quando fossero in dissonanza a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;

- b) quando fossero in modo manifesto di grave pregiudizio agli interessi del Patriziato o dei suoi membri.

#### Art. 115

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino a un massimo di Fr. 1.000,— ai membri degli organi patriziali o a quelli della Commissione della Gestione colpevoli d'inosservanza alle disposizioni o agli ordini dell'Autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Multe disciplinari

Le multe disciplinari non possono essere messe a carico del Patriziato.

#### Art. 116

Se un membro dell'Ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, l'Autorità di vigilanza può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell'art. 75, ultimo capoverso, della legge organica comunale 1. marzo 1950 applicabile per analogia.

Sospensione e destituzione

Se un membro dell'Ufficio patriziale è condannato alla pena della detenzione o della reclusione, anche se a beneficio della sospensione condizionale, il Consiglio di Stato può destituirlo dalle sue funzioni per il periodo d'elezione. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme della legge 19 novembre 1956 sull'elezione degli Uffici patriziali.

A ogni interessato dev'esser data la possibilità di presentare le giustificazioni scritte e, se del caso, di essere udito prima del provvedimento.

Sono riservate le norme del Codice penale svizzero.

#### Art. 117

Se l'Ufficio patriziale non provvede agli affari di sua competenza o vi provvede in modo tale da pregiudicare manifestamente e in maniera grave gli interessi del Patriziato o dei suoi membri, l'Autorità di vigilanza, dopo averlo preliminarmente ammonito, può sostituirsi all'Ufficio medesimo nell'amministrazione del Patriziato, direttamente o mediante un gerente oppure con una commissione di gerenza.

Istituzione di una gerenza  
a) in caso di cattiva amministrazione

Tale misura ha fine non appena siano assicurati nuovamente il riassetto e la buona amministrazione del Patriziato.

#### Art. 118

Se l'Assemblea patriziale non provvede all'elezione dell'Ufficio patriziale, o se quest'ultimo non può essere costituito per motivi d'incompatibilità secondo la norma dell'art. 55 tra i membri eletti, il Consiglio di Stato delega al Municipio locale l'amministrazione del Patriziato.

b) in caso di cata costituzione dell'Ufficio patriziale

Tale misura ha fine tosto che si renda possibile l'elezione di un Ufficio patriziale o quando siano cessate le cause d'incompatibilità.

#### Art. 119

Nei casi stabiliti dagli art. 117 e 118 l'Assemblea patriziale mantiene nondimeno le sue competenze.

c) competenze dell'Assemblea

Art. 120

Inappellabilità  
delle decisioni  
dell'autorità di  
vigilanza

Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato come Autorità di vigilanza in applicazione degli articoli da 113 a 116 sono inappellabili.

Art. 121

Prestiti consoli-  
dati o in conto  
corrente: ra-  
tifica

Le deliberazioni dell'Assemblea patriziale concernenti prestiti consolidati o in conto corrente da contrarre dal Patriziato sono efficaci solo con la ratifica da parte del Dipartimento dell'interno.

Titolo settimo

DEI RICORSI CONTRO LE DELIBERAZIONI  
DEGLI ORGANI PATRIZIALI

Art. 122

Legittimazione  
attiva

Sono legittimati a ricorrere contro le deliberazioni dell'Assemblea o dell'Ufficio patriziale :

- a) ogni patrizio avente diritto di voto;
- b) ogni altra persona che dimostri un interesse legittimo.

Art. 123

Nullità assoluta

Sono nulle e di nessun effetto le deliberazioni in materia patriziale emanate da un organo incompetente a decidere.

Art. 124

Annullabilità  
a) di tutte le  
deliberazio-  
ni degli orga-  
ni patriziali

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea o dell'Ufficio patriziale sono annullabili :

- a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;
- b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

Art. 125

b) delle singole  
deliberazioni

Le singole deliberazioni dell'Assemblea o dell'Ufficio patriziale sono annullabili :

- a) se contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, oppure esclusi patrizi aventi diritto di voto, in quanto ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni;
- c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge;
- d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini, tumulti o intimidazioni tali da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto;
- e) quando fossero state violate formalità essenziali prescritte dalla legge.

Art. 126

Le deliberazioni degli organi patriziali viziate di nullità assoluta possono essere annullate in ogni tempo in caso di ricorso; le altre sono annullabili quando il ricorso è interposto nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice. Termini

Titolo ottavo

NORME TRANSITORIE ABROGATIVE E FINALI

Art. 127

I Patriziati sono tenuti a conformare le norme dei loro regolamenti alle disposizioni della legge entro due anni dalla sua entrata in vigore. Modificazione dei regolamenti patriziali

Art. 128

All'entrata in vigore della legge ogni Patriziato è tenuto a presentare al Consiglio di Stato il suo sigillo per l'approvazione. Approvazione dei sigilli

Art. 129

Le assegnazioni in godimento di particelle di boschi (quadrelle), di fondi agricoli o di terreni incolti (sorti o lotti) operate prima dell'entrata in vigore della presente legge diverranno caduche non appena il bosco sarà stato tagliato o i frutti raccolti, e in ogni caso entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge. Assegnazione in godimento di fondi patriziali anteriore all'entrata in vigore della legge

Art. 130

Il Consiglio di Stato è incaricato di emanare i regolamenti d'applicazione della presente legge. Applicazione della legge

Art. 131

Sono abrogati :

- 1) la legge organica patriziale del 23 maggio 1857 con le successive modificazioni;
- 2) l'art. 2 lett. c) della legge 12 maggio 1877 sul contenzioso amministrativo;
- 3) gli art. 24 capoversi 2 e 3, 25, 26, 62 del testo unico della legge forestale cantonale del 22 settembre 1939;

e ogni norma contraria o incompatibile a quelle della presente legge. Disposizioni abrogative

Art. 132

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.

